



REPUBBLICA DI SAN MARINO

TRIBUNALE

autorizza il Direttore all'esecuzione della delibera (del 22 febbraio), "*previa verifica dell'autorizzazione del COOVIG alla cessione delle quote del Fondo posto in garanzia del PCT*", possa valere a coprire l'operato del Direttore, tenuto conto, di nuovo, del tenore della delibera del CONDIR, dei suoi presupposti e della cronologia dei fatti. Il messaggio appena indicato riporta infatti l'orario delle 17.13. In quel giorno, la seduta del COOVIG si apre (da verbale) alle ore 16.05 e si chiude alle 16.10: sono presenti MORETTI, MAZZEO e GRANATA, per l'unico punto all'ordine del giorno "modifiche al Regolamento di Gestione del Fondo Odisseo": "avuta presente" l'ultima versione del regolamento, considerate le motivazioni espresse da Scudo, il COOVIG delibera infatti di "*accogliere le richieste modifiche al regolamento di gestione del fondo Odisseo*" e dare mandato al servizio Soggetti Vigilati per l'attuazione della delibera. Nessuna autorizzazione del COOVIG, indipendentemente da quanto possa essere stato rappresentato dal Direttore al Vice Presidente. Come visto, in data 22 febbraio il COOVIG espresse parere favorevole, sottoponendo la richiesta al CONDIR ai fini dell'approvazione; in pari data, il CONDIR deliberò di accogliere la richiesta di Banca CIS e di concedere la linea di credito alle condizioni indicate dal COOVIG, previo rilascio della garanzia sulle quote del Fondo Odisseo, con decorrenza al 22 febbraio 2018, dando mandato al Vice Presidente per la sottoscrizione del finanziamento.

Le condizioni della delibera di CONDIR non potevano evidentemente essere rispettate proprio perchè la realtà era diversa dallo stato delle cose consapevolmente rappresentato dal Direttore MORETTI al CONDIR. Fu allora il Direttore MORETTI a sottoscrivere l'accettazione del *term sheet*, contrariamente al mandato del CONDIR, accettazione vidimata solo in un secondo momento - per quanto documentalmente appare - anche dal Vice Presidente, pur sulla scorta delle precisazioni sopra indicate.



REPUBBLICA DI SAN MARINO

TRIBUNALE

3. Il rinnovo del finanziamento a maggio 2018 da parte del COOVIG⁸ e la ratifica da parte del CONDIR del 14 giugno 2018

Sulla scorta della documentazione in atti appare che violazioni di omogeneo indirizzo rispetto a quelle sopra riscontrate, non esaurendosi con il risultato dell'erogazione del finanziamento di febbraio, si ripropongano al momento del rinnovo della pratica. Infatti, senza che nel corso della durata del prestito risulti in alcun modo l'attivazione della Vigilanza di Banca Centrale in relazione alle violazioni sopra rappresentate e descritte, accade che in data 17 maggio 2018 Banca CIS richiede il rinnovo del finanziamento sopra descritto, proponendo un'operazione di PCT, per un periodo di 6 mesi, alle medesime condizioni economiche già concesse a febbraio 2018⁹: il SOVIG, in pari data, prende in carico la richiesta e predispose una nota tecnica, trasmessa il giorno stesso al COOVIG.

La nota riprende parte dei contenuti già in precedenza elaborati da SOVIG in funzione della erogazione originaria. E' tra l'altro tale nota tecnica ad appalesare una perdurante correlazione tra le operazioni di supporto di liquidità, in essere ed in scadenza, e le trattative per la compravendita dell'Istituto intercorse verso il promittente acquirente ing. M. Turki. La nota tecnica conferma infatti che lo stato di necessità di banca CIS non sarebbe da considerarsi solo "temporaneo", bensì di tipo strutturale, e SOVIG¹⁰

⁸ *(...delibera di autorizzare la concessione a Banca CIS del rinnovo della linea di credito...al di là delle momentanee necessità di liquidità di Banca CIS (esse) investono la stabilità dell'intero sistema finanziario nonché la tutela dei risparmiatori (ai sensi dell'art. 3 lettera a dello Statuto BCSM...)*

⁹ La comunicazione che trasmette richiesta di valutare un rinnovo dell'operazione è datata 17 maggio 2018; all'oggetto descrive "Operazione di Pronti Contro Termine del 26 febbraio 2018 con scadenza 28 maggio p.v."

¹⁰ L'appunto istruttorio appare predisposto da Alberto Paganini; risulta che Marco Giulianelli provveda ad inoltrarlo al coordinamento di Vigilanza in data 17 maggio 2018, alle ore 19.01. Tra le varie considerazioni, risalta l'annotazione secondo la quale *"...con nota 18/1957 del 28 febbraio u.s. la BCSM ha autorizzato le modifiche al Regolamento del Fondo Odisseo che prevedevano la possibilità di trasferire alla Banca Centrale le quote del fondo in parola, precedentemente riservate all'unico partecipante Banca CIS s.p.a."* Per inciso, va osservato che la data così indicata parrebbe successiva anche alla data del term sheet sottoscritto il 26 febbraio 2018 dal Direttore MORETTI, ancorché in linea con la data apposta per la vidimazione del Vice Presidente di Banca Centrale, come appare sulla versione del documento agli atti.



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

ricorda, a tal proposito, che la Banca aveva sottolineato che le tensioni di liquidità sarebbero potute venire meno a seguito del perfezionamento degli accordi con corrispondente estera: la circostanza del mancato perfezionamento dell'accordo per la vendita non consentiva però, a quel punto, di fare affidamento su nuove risorse finanziarie. Vi è tuttavia, nella nota, anche riferimento alla pervenuta istanza di aumento del capitale sociale, con previsione dell'incremento da 43 a 54,5 milioni di euro, prima fase di un rafforzamento patrimoniale dichiaratamente orientato verso il conferimento di ulteriori *assets*.

Nel quadro di insieme, SOVIG esprime dubbi sull'efficacia e sulla copertura dell'operazione di PCT in parola, osservando però anche in questo caso che un eventuale diniego all'istanza di finanziamento avanzata dalla Banca per tensioni di liquidità potrebbe di per se pregiudicare la stabilità con possibile adozione di provvedimenti conseguenti. Per contro, nell'eventualità della determinazione a rinnovare l'operazione in essere per ulteriori sei mesi, veniva individuato come opportuno presidio un adeguamento del tasso da innalzare sino a valore analogo *a quanto previsto per l'apertura di credito a favore di Cassa di Risparmio con scadenza 30 giugno 2018*, a meno di non abbreviare la durata del prestito od aumentare il volume delle garanzie vincolate. Nel ribadire l'utilità di incrementare la qualità di garanzia dei collateralizzati all'operazione, già in precedenza descritta, SOVIG riconfermava espressamente la difficoltà di accertare lo stato di solvibilità del CIS, stante, tra l'altro, inerenti verifiche rispetto alle lettere di situazione aziendale, oltre al noto esercizio dell'AQR.

Indipendentemente dagli indicati rilievi di SOVIG, il COOVIG, lo stesso 17 maggio, esprime "*parere favorevole*" per il rinnovo del supporto finanziario già erogato e dà mandato alla direzione per l'attuazione della delibera. La motivazione, persistendo nel definire momentanee le necessità di liquidità di banca CIS, si estende al tema della

REPUBBLICA DI SAN MARINO
TRIBUNALE

stabilità dell'intero sistema finanziario nonché, più in generale, della tutela dei risparmiatori.¹¹

Il Direttore informa poi il Consiglio, in occasione della successiva seduta CONDIR del 21 maggio, affermando che *"..il Coordinamento della Vigilanza, su richiesta della banca...ha deliberato di rinnovare..il prestito..concesso a Banca CIS in data 22 febbraio 2018.."*. Il Direttore espone nell'occasione anche alcune considerazioni riguardo ai poteri del COOVIG, precisando che l'intervento in oggetto rientra nell'ambito dei poteri propri del Coordinamento di Vigilanza, in applicazione dell'art. 15 dello Statuto della Banca.

A riscontro della determinazione del COOVIG, il Presidente propone di demandare all'Ufficio Legale della Banca un approfondimento sulle competenze del Consiglio Direttivo e Coordinamento di Vigilanza in materia di sostegno di liquidità nei confronti dei soggetti vigilati: il CONDIR prende atto delle comunicazioni del Direttore, si associa alle considerazioni del Presidente, dà mandato per l'approfondimento dei profili indicati.

Tale dunque è il contesto nel quale rimane agli atti una delibera del COOVIG cui è attribuito il medesimo numero di quella sopra citata e già circolata (ove cioè in precedenza si indicava *esprimere parere favorevole alla concessione a Banca CIS del rinnovo...[e] dare mandato alla Direzione per l'attuazione della presente delibera"*), ma che di fatto risulta essere sostitutiva (perché diversa dalla precedente seppur con pari protocollo) e dalla quale risultava piuttosto che COOVIG (il 17 maggio) **autorizzasse** la concessione del rinnovo del finanziamento dando mandato alla direzione per l'attuazione (si indicava infatti di *autorizzare la concessione a Banca CIS*

¹¹ E' rilevante precisare che la delibera è assunta *"...con riferimento alla richiesta del 17 maggio..valutato l'appunto istruttorio del SOVIG del 17 maggio... [va rimarcato a questo punto che la nota di SOVIG appare trasmessa alle ore 19.01, alle 19.56 risulta già corrispondenza interna che, oltre ad indicare il numero di delibera (2920) riporta letteralmente il contenuto della delibera di COOVIG: si tratta di un invio in posta elettronica da parte di Francesca Rossi ai referenti di SOVIG, per conoscenza a Francesca Frisoni]..considerate le finalità..tenuto conto dell'offerta di garanzie..viste le attribuzioni di poteri in materia di tutela dei risparmiatori in capo al Coordinamento della Vigilanza, previste dall'art. 15 comma 2 dello Statuto BCSM, Legge n. 96 del 29 giugno 2005 e successive modifiche.."*, determinando di *"esprimere parere favorevole alla concessione a Banca CIS del rinnovo...[e] dare mandato alla Direzione per l'attuazione della presente delibera"*.



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

*del rinnovo della linea di credito..[e] dare mandato alla Direzione per l'attuazione della presente delibera).*¹²

Non si può escludere che la diversa versione della delibera funzionale alla rappresentazione dell'intervenuto rinnovo in CONDIR venga elaborata dopo le 19.56 del 17 maggio (in tale momento viene fatta circolare la prima versione) e prima della apertura della discussione del punto 2.3 ('rinnovo operazione di sostegno liquidità di Banca CIS') nella seduta CONDIR del 21 maggio. Quando tuttavia il funzionario preposto¹³ inoltra alla struttura (Paganini e Giulianelli, per SOVIG) la seconda versione della delibera COOVIG (22 maggio 2018), Giulianelli risponde (23 maggio 2018) con forti perplessità, rimarcando che in base alla propria ricognizione *"..sia lo statuto che la normativa interna prevede che sia il Condir (o il Presidente in via d'urgenza) a deliberare i finanziamenti (nonché i rinnovi dei medesimi)"*.¹⁴ In esito alle determinazioni assunte in CONDIR il 21 maggio precedente, in data 28 maggio il servizio legale della Banca Centrale emette il richiesto parere in merito all'individuazione dell'Organo di banca Centrale al quale spetti la competenza a deliberare il compimento delle operazioni di concessione del credito nei confronti dei soggetti vigilati: premettendo che il finanziamento a soggetti vigilati può essere deliberato ed eseguito da BCSM secondo quanto previsto dalla legge solo nel caso di intermediari solvibili che possano fornire adeguate garanzie e che si trovino in situazioni di crisi temporanea e non irreversibile, conclude assumendo che le operazioni di concessione di credito da BCSM a soggetti vigilati rimangono di

¹² Va detto che dal verbale risulta che la seduta di COOVIG si apra alle ore 18.45 e si concluda alle ore 19.40 del 17 maggio: in altre parole, quando Francesca Rossi inoltra la prima versione della delibera (alle ore 19.56), diversa da quella successivamente risultante agli atti, la seduta del COOVIG (stando ai riscontri documentali) si è conclusa da pochi minuti.

¹³ Francesca Rossi

¹⁴ Il riferimento va inteso rispetto al Regolamento n. 12, paragrafo 4.4, "crediti a soggetti autorizzati", ove organo deliberante è CONDIR, mentre la fase istruttoria è di competenza di COOVIG; inoltre, anche in relazione al Regolamento n. 11, paragrafo 4.2, in linea con l'art. 33 dello Statuto, ove stabilisce che il Dipartimento di Vigilanza, referente al COOVIG, svolge anche la funzione istruttoria per la concessione dei crediti ai soggetti vigilati. Nel caso di specie, le criticità già rilevate da SOVIG sono recepite anche dal Servizio Internal Audit in data 12 giugno 2018.



REPUBBLICA DI SAN MARINO

TRIBUNALE

competenza del Coordinamento di Vigilanza.¹⁵ Tale parere è esaminato in CONDIR il 14 giugno successivo. In quella seduta, sul punto in ordine del giorno inerente *"Analisi parere ufficio legale su competenza del Consiglio direttivo e del Coordinamento di Vigilanza e deliberazioni conseguenti"* si apre e si protrae un partecipato scambio di opinioni tra i Consiglieri. Si entra nel merito delle criticità legate all'inconsueta ipotesi, pur in precedenza tratteggiata, di proporre all'Assemblea di ratificare le operazioni di sostegno della liquidità deliberate dal CONDIR; il Direttore rappresenta di aver operato all'interno del perimetro statutario definito dall'art. 15, pur impegnandosi, "per le occasioni future", a sottoporre a CONDIR le operazioni a supporto della liquidità; vengono sollevate perplessità sulla base normativa richiamata e si propone l'acquisizione di un secondo parere legale; viene espressa da taluno la convinzione per cui risulta corretto che si continui a mantenere la competenza sugli interventi di sostegno in capo al CONDIR; vi è chi stigmatizza il proprio dissenso rispetto alle diverse modalità registratesi nell'operazione del 17

¹⁵ E' interessante l'argomentazione giuridica sviluppata dalla referente del Servizio legale, Romina Parenti. In sintesi che qui solo approssimativamente si ripercorre, tenuto conto che al Coordinamento della Vigilanza ai sensi dell'art. 15, comma secondo, dello Statuto, sono attribuiti i poteri di gestione delle funzioni di vigilanza, nonché di tutela dei risparmiatori, e che ai sensi dell'art. 33 dello Statuto la concessione del credito a favore dei soggetti vigilati rientra tra le funzioni attribuite a Banca Centrale per il raggiungimento delle sue finalità, nonché il fatto che ai sensi dell'art. 30 comma terzo gli atti della Banca in materia di vigilanza sono emanati dal Direttore Generale, si ricaverebbe che il potere di gestione nelle operazioni di concessione di credito spetta al Coordinamento - e l'attuazione al Direttore Generale - rientrando le concessioni di credito tra le funzioni di tutela dei risparmiatori per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3, comma primo, lett. a), dello Statuto. A conforto di siffatta interpretazione si indica che essa appare in linea con la disciplina di riparto di competenza tra Consiglio superiore e Direttorio in Banca d'Italia, atteso che in quell'Ordinamento l'art. 19 dello Statuto assegna al Consiglio l'amministrazione generale ed invece al Direttorio l'art. 22 riserva la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna per l'esercizio delle funzioni. Tale interpretazione dello Statuto dunque consentirebbe di superare l'esplicita previsione di cui al Regolamento interno n. 12, che stabilisce -secondo il parere reso - che la concessione di crediti a soggetti autorizzati rientra nella competenza deliberativa del Consiglio Direttivo. Il parere non ritiene tuttavia tale previsione coerente con l'interpretazione delle disposizioni statutarie sopra proposta dagli stessi esperti estensori, sicché, *"..essendo le norme dello Statuto..che hanno efficacia di legge..prevalenti su eventuali norme contrastanti contenute nei Regolamenti interni."* conclude ritenendo che la previsione di cui al Regolamento interno n. 12, par. 4.4, debba *"..essere conseguentemente modificata"*. Per questo, appunto, attestando che le operazioni di concessione di credito da BCSM a soggetti vigilati per la salvaguardia della stabilità e la tutela dei risparmiatori rimangono di competenza del Coordinamento di Vigilanza, nonostante l'opposta previsione del vigente regolamento.



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

maggio, non ravvisando sufficienti ragioni di urgenza; vi è chi rimarca che la competenza sia del CONDIR, in quanto materia impattante su patrimonio e liquidità della Banca; vi è una posizione al tempo stesso critica sulla possibilità di ratifica assembleare e disponibile alla ratifica in CONDIR attesa la dubbia competenza rispetto all'operazione del 17 maggio; vi è chi rileva che debba essere il Legislatore a modificare lo stato dell'arte, purchè il CONDIR sia adeguatamente informato tramite istruttoria approfondita; non vi è dubbio, in sostanza, sullo stato liquido della questione in esame. Proprio per questo diviene significativo il successivo percorso di analisi della documentazione relativa all'operazione di sostegno della liquidità.

E' in questa fase che il Direttore, nel corso della seduta del 14 giugno 2018, richiama al Consiglio la richiesta di rinnovo avanzata da Banca CIS e la delibera del Coordinamento di Vigilanza per la ratifica. Tale prospettazione, in assenza di una adeguata condivisione dell'istruttoria compiuta dal COOVIG, in particolare con riferimento alle conclusioni della nota predisposta da SOVIG, consente la *ratifica dell'operazione di rinnovo del 17 maggio u.s.* senza che il CONDIR possa esaminare informazioni essenziali, tanto che è proprio il Presidente in quel momento a manifestare voto favorevole in considerazione della correttezza formale dell'operazione e dell'apparente coerenza con le finalità statutarie di Banca Centrale. In tal modo nuovamente MORETTI perseguiva l'effetto di condizionare l'operato del CONDIR, omettendo la **rappresentazione di circostanze tecniche decisive** (l'intervenuta modifica del senso delle determinazioni di COOVIG funzionale a prevenire eventuali obiezioni del CONDIR, l'indicazione dei rilievi e delle prescrizioni di SOVIG) **ed offrendo consapevolmente un compendio documentale parziale: ad effetto di quell'indirizzo, il Consiglio Direttivo deliberava "di ratificare l'operazione di rinnovo di sostegno di liquidità a favore di banca CIS eseguita dal Coordinamento di Vigilanza in data 17 maggio 2018 alle medesime condizioni stabilite per l'ordinario supporto di liquidità"**.

Anche in questo frangente, cioè, interventi quali l'adattamento strumentale della formulazione del verbale relativo alla deliberazione del COOVIG del 17 maggio



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

(dapprima con la manifestazione di un parere favorevole, successivamente con l'esplicita approvazione), il mancato riferimento ai rilievi di SOVIG a proposito in particolare delle difficoltà nell'accertamento della effettiva solvibilità e delle ripercussioni del protrarsi di trattative con il promittente acquirente Turki, o ancora alle operazioni contestualmente preventivate ai fini dell'aumento di capitale, e, nondimeno, la circostanza di fatto per cui nel caso di specie l'auspicato aggravamento nelle prestazioni di garanzia a carico di Banca CIS avrebbe in concreto coinciso con l'applicazione delle medesime condizioni in precedenza già riconosciute ad altri Istituti in condizioni notorie di criticità, nel contesto della consapevole rappresentazione di nuovo strumentale ed incompleta, agevolavano e promuovevano la ratifica dell'operazione di rinnovo diretta ad, asimmetrico, vantaggio dell'interesse economico di Banca CIS.

3b) *Il favore del Direttore MORETTI e l'apparente 'controllo' sulla Vigilanza* - Va ora detto che le 'omissioni' sopra descritte in capo al Direttore MORETTI, alla luce delle successive emergenze, risultano particolarmente gravi ed indiziarie di un atteggiamento ben consapevolmente orientato: posto l'operato evidentemente diretto ad "agevolare" l'erogazione di supporti di liquidità a favore di Banca CIS ulteriori evidenze separatamente emerse comprovano che l'esercizio delle funzioni d'ufficio da parte del Direttore MORETTI, quale capo della Vigilanza, si sia risolto - sia rispetto alle trattative inerenti la c.d. compravendita che avrebbe coinvolto il promittente ing. Turki, sia riguardo all'utilizzo dei fondi effettivamente erogati a favore di Banca CIS, tenuto conto delle operazioni effettuate ovvero di rapporti con la Clientela - ancor più che in atteggiamenti di favore verso l'Istituto Banca CIS in determinazioni assunte con uso delle prerogative decisamente indebito.

Emerge infatti che l'operato del COOVIG diretto da MORETTI si è caratterizzato non solo per avere assunto determinazioni costantemente dirette ad agevolare, nella prospettiva di Vigilanza, il possibile buon esito della trattativa d'acquisto in parola - il che potrebbe essere astrattamente ricondotto ad interessi di sistema - ma anche per